

Oggetto: **REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO, PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI PRATO, DEL SERVIZIO DI CONTROLLO SULLA PRESENZA DI CLAUSOLE INIQUE NEI CONTRATTI. MODIFICA.**

Sull'argomento riferisce il Segretario Generale, al termine

IL CONSIGLIO CAMERALE

UDITO il relatore;

VISTA la legge 29 dicembre 1993 n. 580 e s.m.i., come modificata in particolare dal Decreto Legislativo 219/2016;

CONSIDERATO che la Camera di Commercio di Prato si è dotata fin dal 2000 di un regolamento che disciplina le attività camerali di controllo sulla presenza di clausole inique nei contratti;

RICHIAMATO il vigente Regolamento di disciplina del servizio di controllo sulla presenza di clausole inique nei contratti, approvato con propria precedente deliberazione n. 6 del 20/06/2007;

RITENUTO opportuno aggiornare il suddetto Regolamento alla luce delle più recenti disposizioni normative, con particolare riferimento al Codice del Consumo;

PRESO ATTO dell'esperienza maturata nel corso degli ultimi 10 anni di attività dalla Commissione Tecnica e dalla segreteria operante nell'ambito del Servizio "Tutela del Mercato";

CONSIDERATA l'esigenza di evitare sovrapposizioni con analoghe commissioni espressione del sistema camerale;

CONSIDERATO altresì che l'Autorità garante per la concorrenza e il mercato svolge già dal 2012, su richieste delle imprese interessate, accertamenti in via preventiva sull'eventuale vessatorietà delle clausole che quest'ultime intendono utilizzare nei contratti con i consumatori;

VALUTATA la necessità di disciplinare meglio forme e modalità di intervento dell'Ente per un più efficace e razionale servizio di controllo sulla presenza di clausole inique nei contratti, con particolare riferimento ai soggetti legittimati a presentare istanze di parte;

All'unanimità

DELIBERA

di approvare il nuovo testo del Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento, presso la Camera di Commercio di Prato, del servizio di controllo sulla presenza di clausole inique nei contratti, che viene allegato alla presente deliberazione (allegato A) a formarne parte integrante.

La presente deliberazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo camerale on line.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Catia Baroncelli)

IL PRESIDENTE
(Luca Giusti)

Il presente documento è un documento informatico originale in formato Pdf/A conforme alle Regole tecniche pubblicate nel DPCM 22 febbraio 2013, previste dall'art. 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale - D.lgs. n. 82/2005. Il documento informatico è sottoscritto con firma digitale e conservato secondo le prescrizioni dell'art. 5 del DPCM 3 dicembre 2013 (attuativo dell'art. 44 del citato Codice dell'Amministrazione Digitale).

Allegato A

Deliberazione di Consiglio n. 12/17 del 24.07.2017

Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento, presso la Camera di Commercio di Prato, del servizio di controllo sulla presenza di clausole inique nei contratti

Pagine 5 (compresa la copertina)



Camera di Commercio
Prato

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO, PRESSO
LA CAMERA DI COMMERCIO DI PRATO, DEL SERVIZIO DI CONTROLLO
SULLA PRESENZA DI CLAUSOLE INIQUE NEI CONTRATTI**

Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento, presso la Camera di Commercio di Prato, del servizio di controllo sulla presenza di clausole inique nei contratti

Articolo 1 - Finalità

In attuazione dell'art. 2, comma 2, della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 il presente regolamento istituisce e disciplina il funzionamento, presso la Camera di Commercio di Prato, del servizio di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti tra professionisti e consumatori.

Ai sensi del presente Regolamento:

- a) per consumatore si intende il soggetto giuridico che agisce in ambito diverso rispetto a quello del professionista;
- b) per professionista si intende la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che, nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale conclude contratti con i consumatori;
- c) per clausole vessatorie e/o inique, si intendono quelle clausole inserite nei contratti che regolano rapporti fra professionisti e consumatori, dando luogo ad un significativo squilibrio nei diritti e negli obblighi derivanti dai contratti stessi.

Articolo 2 - Ambito di applicazione

Le funzioni di controllo sulla presenza di clausole inique nei contratti possono essere esercitate, anche in forma associata con altre Camere di Commercio:

- a) d'ufficio;
- b) su istanza di chiunque ne abbia interesse, a condizione che il suddetto controllo riguardi clausole inserite in contratti stipulati nella circoscrizione territoriale di Prato o comunque sottoscritti da consumatori che abbiano la residenza nella suddetta circoscrizione. Nel caso in cui il servizio venga svolto in forma associata, l'area di riferimento è quella di competenza territoriale degli Enti coinvolti.

Non sono accettate istanze provenienti da professionisti (o relative associazioni di riferimento) che intendano sottoporre preventivamente a controllo condizioni generali di contratto da loro predisposti e/o adottati.

Qualora l'istanza sia stata sottoposta, anche contestualmente, all'esame dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato o di un'altra Camera di Commercio, la Camera di Commercio di Prato si riserva la facoltà di non accettarla o di vincolarne l'esame all'acquisizione dei pareri espressi dai suddetti soggetti.

Articolo 3 - Funzioni di controllo

Il Segretario Generale della Camera di Commercio sovrintende all'esercizio delle funzioni di controllo sulle clausole inique. Può delegare le proprie funzioni, in tutto o in parte, ad un dirigente o ad un funzionario camerale.

Articolo 4 - Composizione e funzionamento della Commissione Tecnica

E' istituita una Commissione Tecnica, con il compito di esprimere pareri circa l'iniquità delle clausole inserite nei contratti.

La Commissione è composta da tre membri, scelti tra professionisti particolarmente esperti in contrattualistica, e nominati dalla Giunta della Camera di Commercio di Prato, secondo la seguente composizione:

- a) due membri scelti tra avvocati iscritti nel relativo albo professionale;
- b) un membro scelto tra dottori commercialisti ed esperti contabili iscritti nel relativo albo professionale.

Assieme ai tre membri effettivi, la Giunta nomina anche tre membri supplenti, di cui:

- a) due scelti tra avvocati iscritti nel relativo albo professionale;
- b) uno scelto tra dottori commercialisti ed esperti contabili iscritti nel relativo albo professionale.

I membri della Commissione sono nominati per tre anni, e, alla scadenza dell'incarico, possono essere confermati.

Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei componenti.

Articolo 5 - Segreteria

Svolge le mansioni di segreteria un funzionario nominato dal Segretario Generale della Camera di Commercio di Prato, che provvede anche alla nomina di un segretario supplente.

Il Segretario partecipa alle riunioni della Commissione, con funzioni di verbalizzante e dà attuazione ai pareri della stessa.

Articolo 6 - Avvio procedimento d'ufficio

Il Segretario Generale, o suo delegato, sentita eventualmente la Commissione Tecnica, può valutare, d'intesa con gli Enti interessati nel caso il servizio venga svolto in forma associata, l'opportunità di procedere, d'ufficio, in relazione a possibili casi di condizioni contrattuali inique.

In tale caso, con propria determinazione, pubblicata sul sito web della Camera di Commercio di Prato, dà avvio al procedimento di controllo.

L'avvio del procedimento di controllo deve essere comunicato:

- a) ai professionisti o alle associazioni di professionisti che fanno uso o intendono fare uso delle condizioni di contratto oggetto del procedimento, con l'invito a depositare presso l'ufficio competente, entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione, memorie scritte, documenti ed eventualmente copie dei formulari utilizzati non reperibili on line;
- b) alle associazioni o organizzazioni dei consumatori individuate o facilmente individuabili quali portatrici di un interesse diretto, immediato ed attuale al controllo avviato, che possono, entro 20 giorni, depositare presso l'ufficio competente memorie scritte e documenti.

Qualunque soggetto, portatore di interessi individuali o collettivi, pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, che ne abbia un interesse diretto, immediato e attuale, ha facoltà di intervenire nel procedimento avviato, presentando motivata richiesta di intervento all'ufficio competente, entro 20 giorni dalla pubblicazione dell'avvio del procedimento.

Articolo 7 - Istruttoria e conclusione procedimento d'ufficio

Scaduti i termini di cui all'articolo precedente, la Commissione Tecnica, valutati gli elementi di fatto e di diritto acquisiti all'istruttoria dall'ufficio competente, esprime un parere sulle condizioni contrattuali sottoposte al proprio esame, in riferimento alla presenza o meno di clausole inique.

Prima di esprimere il proprio parere, la Commissione può richiedere agli interessati ulteriori dati o elementi integrativi, assegnando un congruo termine, comunque non superiore a 30 giorni, e può convocarli per un'audizione personale; verifica altresì l'insussistenza di situazioni di incompatibilità tra i propri componenti e la fattispecie oggetto del parere. A tale scopo, la segreteria acquisisce una specifica dichiarazione d'indipendenza, sottoscritta dai componenti della Commissione. Nel caso in cui uno o più componenti si trovino in situazione di incompatibilità, devono astenersi dal rilascio del parere.

La Commissione Tecnica, qualora riscontri elementi di iniquità contrattuali, indica, nel proprio parere, le clausole ritenute inique, motivando adeguatamente la valutazione espressa.

Il parere della Commissione Tecnica, comunque formulato, è trasmesso al Segretario Generale, o suo delegato, il quale, con proprio atto, dispone la conclusione del procedimento, da adottarsi entro 120 giorni dalla data di avvio del procedimento.

L'atto conclusivo del procedimento viene trasmesso dal competente ufficio al professionista o all'associazione dei professionisti interessati entro 10 giorni dall'adozione del provvedimento. Con la stessa comunicazione, il Segretario Generale, o suo delegato, invita il professionista o l'associazione di professionisti, entro il termine perentorio di 15 giorni (o eventuale altro termine perentorio ritenuto congruo), a modificare, eliminare o sostituire le clausole ritenute inique.

Qualora il professionista o l'associazione di professionisti non ottemperi all'invito del Segretario Generale, o del suo delegato, questi, sentita eventualmente la Commissione Tecnica, con propria determinazione, pubblicata sul sito camerale, può valutare l'opportunità di dare inizio agli adempimenti connessi con l'esercizio dell'azione inibitoria, di cui all'art. 37 del D. Lgs. 06/09/2005 n. 206 (Codice del Consumo).

Per tutto quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui al Titolo III del Regolamento disciplinante l'attività amministrativa e i procedimenti amministrativi della Camera di Commercio di Prato.

Articolo 8 - Avvio procedimento su istanza di parte

Indipendentemente dall'ipotesi prevista dall'art. 6, chiunque ne abbia interesse può presentare presso l'ufficio competente un'istanza di controllo di iniquità con riferimento ad uno specifico contratto, secondo quanto indicato all'art. 2 lett. b).

L'istanza deve contenere;

- a) l'indicazione del nome, cognome, denominazione o ragione sociale, residenza, domicilio o sede del soggetto richiedente e del suo eventuale rappresentante;



- b) l'indicazione del domicilio eletto per la ricezione degli atti concernenti il procedimento eventualmente instaurato a seguito della segnalazione;
- c) l'indicazione degli elementi necessari all'identificazione del professionista o dell'associazione di professionisti che usa le condizioni contrattuali oggetto della segnalazione;
- d) copia delle condizioni contrattuali di cui si chiede l'esame;
- e) l'esposizione dei profili di iniquità;
- f) la dichiarazione relativa all'eventuale invio di analoga istanza all'AGCM o ad altra Camera di Commercio.

Ricevuta l'istanza di cui all'articolo precedente, l'ufficio competente comunica l'avvio del procedimento al professionista o all'associazione dei professionisti individuati nell'istanza stessa, con l'invito a presentare, entro 20 giorni, proprie osservazioni in merito.

Articolo 9 - Istruttoria e conclusione procedimento su istanza di parte

Per l'istruttoria e la conclusione del procedimento su istanza di parte vale quanto disposto all'art. 8, fatto salvo l'invio dell'atto conclusivo del procedimento anche al soggetto che ha presentato l'istanza (o suo procuratore)

Articolo 10 - Adeguamento ai rilievi in fase istruttoria

E' facoltà del professionista o dell'associazione di professionisti che hanno predisposto le clausole contrattuali, comunicare all'ufficio competente, prima della chiusura della fase istruttoria, di avere modificato, sostituito o eliminato le condizioni contrattuali inique. In tal caso l'ufficio competente comunica la chiusura del procedimento a tutti i soggetti intervenuti.

Articolo 11 - Inibitoria cautelare

E' fatta salva la facoltà del Segretario Generale, o del suo delegato, in ogni fase del procedimento, sentita la Commissione Tecnica, di richiedere l'inibitoria cautelare dell'art. 37 del D.Lgs. 06/09/2005 n.206 (Codice del Consumo).

Articolo 12 - Norme di riferimento

Per tutto quanto non contemplato nel presente Regolamento, valgono le disposizioni nazionali e comunitarie in materia.